

APPELLO 10/2015  
Argentario Sailing Week 2015  
Yacht Club Santo Stefano  
Pyxis c/ Chaplin

Regole: 63.6, 66, 70.1(a),R5

**Massima:** *La RRS 66 consente al CdP di riaprire l'udienza, ed eventualmente modificare la già presa decisione, quando s'accorge di avere commesso un errore "significativo", cioè notevole e avente conseguenze altrettanto notevoli. Può farlo anche quando riceva od acquisisca nuove prove che possano modificare i suoi primitivi accertamenti. Ma la disponibilità di questi nuovi elementi di giudizio deve verificarsi "entro un tempo ragionevole", vale a dire breve, per la necessità di non lasciare irrisolta troppo a lungo la controversia, dal momento che le competizioni sportive richiedono rapidità e certezza di risultati.*

*Inoltre dall'esame delle RRS 63.6 e R5 emerge che le eventuali nuove e decisive prove non possono essere offerte in grado d'appello. Il giudice di fatto è quello di primo grado, ossia il CdP, e i suoi accertamenti sono definitivi, a meno che egli non sia incorso in evidenti errori nell'apprezzare i risultati della sua stessa istruttoria.*

#### **estratto della decisione**

sull'appello presentato da PYXIS, avverso la decisione emessa in data 20 giugno 2015, dal Comitato delle proteste della "Argentario Sailing Week 2015" che squalificò entrambe le barche, PYXIS per infrazione delle regole 10 e 14 e CHAPLIN per infrazione della regola 14.

#### **fatti**

Il giorno 20 Giugno 2015, nel corso della "Argentario Sailing Week 2015" e più precisamente durante la seconda prova e nei pressi della boa L da girare a dritta, avvenne un contatto con danni fra le barche CHAPLIN e PYXIS. Per questo incidente CHAPLIN presentò una protesta contro PYXIS a seguito della quale il CdP squalificò entrambe le barche: PYXIS per violazione delle regole 10 e 14, CHAPLIN per violazione della regola 14.

Il CdP era pervenuto alla suddetta decisione dopo aver accertato i seguenti fatti:

L'imbarcazione Pyxis, barca di 7,5 mt, procedeva mure a sx oltre le tre lunghezze sopravvento alla boa L. Chaplin, barca di 17 mt, procedeva mure a dritta in approccio alla boa L da girare che oltrepassava alla velocità di c.a. 8 nodi. Ad una distanza di c.a. 2,5 lunghezze della barca Chaplin (*dalla boa*), avveniva un contatto tra la prua di Chaplin e la murata di dritta a poppavia di Pyxis con danni. Entrambe le barche non hanno manovrato per evitare il contatto. Le barche concludevano la regata.

#### **motivi dell'appello**

PYXIS ha presentato tempestivo appello avverso tale decisione e produce un nuovo ed ulteriore filmato (oltre a quello già esaminato in primo grado dal CdP) resosi disponibile il giorno lunedì 22 giugno. Secondo Pixis tale filmato dimostrerebbe la sua non colpevolezza in quanto la collisione sarebbe frutto di una manovra errata di Chaplin che, per la sua imprevedibilità, velocità e repentinità non lasciò né il tempo né lo spazio a Pyxis di manovrare in maniera pronta e marinaresca per continuare a tenersi discosta, cosa che aveva fatto fino al momento della

improvvisa orzata di Chaplin che avrebbe potuto proseguire la sua rotta senza necessità di effettuare manovre per evitare Pyxis. Conclude affermando che Chaplin avrebbe quindi violato la regola 16.1.

### **Decisione della GdA e sue motivazioni**

Secondo il disposto della regola 70.1(a) l'appello è improponibile in quanto avverso l'accertamento dei fatti. Questo è compito del CdP così come previsto dalla regola 63.6 e, per la regola R5, dev'essere accettato dalla Giuria d'Appello, salvo il caso di fatti accertati inadeguati con le risultanze istruttorie.

In altri termini tali regole stabiliscono come la Giuria d'Appello sia giudice di legittimità e non di merito; essa non esamina prove ma basa le proprie decisioni sulla base dei fatti accertati dal CdP. Nel caso in esame essi sono pienamente adeguati allo svolgimento dell'udienza di primo grado durante la quale furono raccolte, verbalizzate ed esaminate tutte le prove e testimonianze presentate dalle parti ivi compreso un filmato ripreso da un drone della stampa e allora segnalato dall'attuale appellante. Anche la decisione presa appare essere conseguente e appropriata.

Chi, dopo la decisione, può esaminare nuove prove è il CdP ma solo ove queste si rendano disponibili entro un tempo ragionevole. Si veda in proposito la regola 66 in base alla quale, anche quando fosse una parte a richiedere la riapertura dell'udienza, essa potrebbe farlo non più tardi di 24 ore da quando è informata della decisione.

Secondo quanto afferma l'appellante, la nuova prova si è resa disponibile il 22 Giugno, cioè due giorni dopo la comunicazione della decisione e addirittura il giorno successivo alla chiusura della manifestazione.

PQM

La Giuria d'Appello respinge l'appello di PYXIS e conferma la decisione impugnata.

Così deciso in Genova in data 25 luglio 2015

Il Presidente  
(Eugenio Torre)